

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33.

Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.

2. Scopo della presente legge è la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate nell'allegato A.

Art. 2

Natura degli interventi.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua:

- a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico, con priorità ai residui lembi di bosco planiziale individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);
- c) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati;
- d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto o, al più del bacino padano.

Art. 3

Applicabilità.

1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo

produttivo, protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge.

2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitati.

Art. 4

Popolamenti vegetali.

1. La Giunta regionale, sentita l'Azienda regionale delle foreste, individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

2. L'Azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti affinché ne curino l'accrescimento.

3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1, costituisce il libro regionale da boschi da seme soggetto a periodico aggiornamento.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

Art. 5

Acquisizione di aree boscate.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio sotto l'aspetto biogenetico.

2. Le aree così acquisite entrano a far parte del demanio forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'Azienda regionale delle foreste.

Art. 6

Arboreti da seme.

1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propaga-

zione selezionati, sulla base di programmi annuali proposti dall'Azienda regionale delle foreste ed approvati dalla Giunta regionale.

2. L'Azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.

Art. 7

Vivaio regionale.

1. E' istituito il Vivaio forestale regionale (VFR) per la produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui gestione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in lire 1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052 "Spese per la produzione di materiale forestale" ove è previsto uno stanziamento di lire 1.000.000.000 secondo le seguenti modalità:

- per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati per l'esercizio 1996 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 13052 denominato "Spese per la produzione di materiale forestale", la cui dicitura dovrà essere modificata aggiungendo "specie vegetali legnose indigene della Regione Veneto".
- per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre istituito il capitolo n. 13068 "Spese di investimento per la costruzione di arboreti", con una disponibilità per la competenza e cassa nel bilancio 1996 di lire 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n. 13052 del bilancio di previsione 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui all'articolo 5 saranno determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale foreste, che stabilirà anche i mezzi finanziari per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le priorità ed i tempi di acquisizione.

3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli articoli 5, 6, e 7 della presente legge concorreranno

all'assegnazione di fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

Bottin

ALLEGATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE
DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO

ALLEGATO A

- Abies alba* Miller
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Alnus incana (L.) Moench.
Alnus viridis De Candolle
Amelanchier ovalis Medicus
Arbutus unedo L.
Betula verrucosa Ehrh
Berberis vulgaris L.
Carpinus betulus L.
Celtis australis L.
Cercis siliquastrum L.
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link
Colutea arborescens L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla emerus L.
Corylus avellana L.
Cotinus coggygria Scop.
Cotoneaster integerrimus Medicus
Cotoneaster nebrodensis (Guss) Koch
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Erica arborea L.
Euonymus europaeus L.
Euonymus latifolius (L.) Miller
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Genista germanica L.
Genista pilosa L.
Genista radiata (L.) Scop.
Genista tinctoria L.
Hippophae rhamnoides L.
Ilex aquifolium L.
Juniperus communis L.
Juniperus sabina L.
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold ed Prest
Laburnum anagyroides Medicus
Larix decidua Miller
Laurus nobilis L.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb
Ligustrum vulgare L.
Lonicera xylosieum
Malus domestica Borkh
Malus sylvestris Miller
Ostrya carpinifolia Scop.
Picca excelsa Link
Pinus montana Miller
Pinus nigra
Pinus sylvestris L.
Pistacia terebinthus L.
Populus alba L.
Populus canescens (Aiton) Sm.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pyrus communis L.
Pyrus pyraeaster Burgsd.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus frangula L. - *Frangula alnus* Miller
Rosa canina L.
Rosa pendulina L.
Salix alba L.
Salix apennina A. Skvortsov
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Salix rosmarinifolia L.
Salix triandra L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Spartium junceum L.
Staphylea pinnata L.
Taxus baccata L.
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hudson
Ulmus minor Miller
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 gennaio 1995, dove ha acquisito il n. 528 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Buson, Beggiato, Gobbo, Comencini e Cestonaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 6 febbraio 1995;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 marzo 1995, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Delfino Buson ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 marzo 1995, n. 3005;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 aprile 1995, prot. n° 2038/22507/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, evidenziando che: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - con telegramma n. 200/2022/VE140.20.10, in data 8 c.m., ha comunicato che il Governo della Repubblica non si è opposto all'ulteriore corso della legge regionale recante "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto", osservando, peraltro, circa la norma finanziaria di cui all'art. 8, l'errato riferimento al Regolamento CEE n. 2082/92, atteso che gli interventi previsti non sono contemplati da tale Regolamento, bensì da quello distinto con il numero 2081/93.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le foreste e l'economia montana.
